

"Caso Becciu" (+ altri): processo da rifare. La Corte d'Appello vaticana decreta la "nullità relativa" del giudizio di primo grado e chiede la "rinnovazione del dibattimento". Una svolta.

"Nullità relativa", e cioè il processo va rifatto ma non da zero, sono parole che riassumo bene il contenuto dell'Ordinanza della Corte d'Appello vaticana riguardo l'appello nel procedimento di primo grado che vedeva il cardinale Giovanni Angelo Becciu, tra i 10 imputati all'inizio. Ora la Corte d'Appello, "non dichiara la nullità complessiva dell'intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza. Questi infatti mantengono i propri effetti". Nel particolare i membri della Corte ordinano "la rinnovazione del dibattimento" e all'ufficio del Promotore di giustizia di depositare in Cancelleria, entro il 30 aprile 2026 tutti gli atti e i documenti i del procedimento istruttorio svolto nella loro versione integrale". Al tempo stesso la Corte precisa che le parti hanno tempo "fino al 15 giugno per esaminare documenti nonché per preparare le prove a difesa". Infine si aggiunge che il 22 giugno alle 9 si tornerà in Aula solo per fissare il calendario delle udienze successive.

Vatican News, in possesso immediato della documentazione (Ordinanza di 16 pagine), scrive alla fine della mattinata del 17 scorso: "La decisione della Corte, presieduta da monsignor Alejandro Arellano Cedillo, arriva dopo che i legali dei dieci imputati, tra cui il cardinale Giovanni Angelo Becciu, impugnando la sentenza del 16 dicembre 2023, avevano sollevato eccezioni di nullità riguardanti l'intero impianto accusatorio: dal decreto di citazione a giudizio dell'Ufficio del Promotore di Giustizia, al mancato deposito integrale del fascicolo istruttorio, fino alle ordinanze emesse dal Tribunale di primo grado. Buona parte di queste eccezioni vengono quindi accolte e si chiede la "rinnovazione del dibattimento", che tuttavia non comporta "la nullità complessiva dell'intero giudizio di primo grado: del dibattimento come della sentenza", i quali – si legge nel documento - "infatti mantengono i propri effetti".

Il porporato sardo, ex Sostituto della Segreteria di stato (2011 - 2018) nonché ex Prefetto della Dicastero per la Cause dei santi (2018 al 24-09-2020, data della "defenestrazione" da parte di Papa Bergoglio che lo accusò di peculato sottolineando: Lei ha perso la mia fiducia, è stato condannato in primo grado a cinque anni e sei mesi per truffa e peculato nell'ambito della vicenda della compravendita, con fondi della Segreteria di Stato, dell'immobile di lusso situato a Londra, al numero 60 di Sloane Avenue.

La sintesi del quotidiano "Il Domani"

Principalmente perché, si legge nelle 16 pagine di ordinanza, il promotore di giustizia di allora, Alessandro Diddi, non avrebbe «depositato integralmente il fascicolo istruttorio» e avrebbe «depositato documenti parzialmente coperti da omissis». Inoltre, anche la mancata pubblicazione di alcuni Rescripta del papa avrebbero «inciso sulla legittimità di alcuni atti istruttori adottati sulla base dello stesso».

Una decisione, quella della Corte dell'appello, che risponde alle eccezioni precedentemente presentate dai legali. Secondo loro «il giudizio era nullo perché l'Ufficio del Promotore di giustizia avrebbe effettuato un deposito incompleto delle

risultanze raccolte nel corso dell'istruttoria svolta, producendo inoltre, dopo alcune ordinanze del Tribunale sul punto, alcuni documenti parzialmente coperti da omissis e non nella loro versione integrale.

Per altro verso sono stati censurati quattro Rescripta adottati dal Sommo Pontefice Francesco perché gli stessi non sarebbero stati pubblicati tempestivamente ma sarebbero stati resi noti solo al momento in cui furono depositati in giudizio dal Promotore di giustizia, in uno con la richiesta del decreto di citazione a giudizio. Tale evenienza avrebbe comportato la loro mancata conoscenza da parte degli imputati e dei loro difensori nel corso della fase istruttoria, con la conseguente nullità degli atti adottati in forza degli stessi».

Le eccezioni ora sono state accolte. «Come è stato autorevolmente precisato – si legge ancora nell'ordinanza – nei riguardi di ciascun imputato la sentenza del primo giudice, malgrado la nullità assoluta che egli abbia fatto valere, conserva un valore di palese importanza, giacché, per il capoverso dell'articolo 480, c.p.p., non potrà essere riformata a suo danno, nella qualità o nella misura della pena».

Ancora: analogamente, «nel nuovo dibattimento non potrà essere messa in discussione la responsabilità degli imputati prosciolti, nei cui confronti non fu proposto appello dall'Ufficio del Promotore di giustizia o nei cui confronti l'appello dell'accusa sia stato dichiarato inammissibile».

Il procuratore Diddi, nei mesi scorsi, aveva comunque fatto un passo indietro del processo d'appello. Fondamentali per la sua decisione le chat pubblicate da questo giornale: chat che hanno messo in dubbio la reale terzietà della giustizia d'Oltretevere.

Sintesi di RaiNews.it

Situazione inedita. L'ordinanza della Corte d'appello fa notare che ci si trova di fronte ad una situazione inedita perché “nelle pronunce dei giudici vaticani non si rinvencono precedenti che facciano riferimento al deposito parziale del fascicolo istruttorio o al deposito di documenti parzialmente coperti da omissis”. Ma è evidente il mancato rispetto del “principio della piena conoscenza di tutti gli atti raccolti durante la fase istruttoria da parte dell'imputato e del suo difensore”. Di qui la decisione di “nullità relativa”, perché è stato “viziato un atto fondamentale del giudizio, quale è la citazione”, e ora “ha come effetto che la Corte d'appello debba ritenere il giudizio e ordinare la rinnovazione del dibattimento avanti a sé”.

La difesa di Becciu. “Esprimiamo soddisfazione per l'ordinanza della Corte di Appello, che ha accolto le nostre eccezioni. Dimostra che sin dal primo momento avevamo ragione a rilevare la violazione del diritto alla difesa e a richiedere il rispetto della legge per celebrare un processo giusto” commentano gli avvocati del cardinale Giovanni Angelo Becciu, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo.

Sintesi della Associated Press - AP

La corte d'appello vaticana dichiara nullo il processo, definito "il processo del secolo", contro un cardinale. Il tribunale d'appello vaticano ha dichiarato martedì nullo il processo (definito appunto il "processo del secolo" nella Santa Sede. E' un duro colpo sia per l'eredità di Papa Francesco sia per i procuratori vaticani che avevano processato un cardinale e diverse altre persone per presunti reati finanziari.

In una sentenza di 16 pagine, la Corte d'appello ha stabilito che sia Papa Francesco che i procuratori vaticani hanno commesso errori procedurali che hanno invalidato l'atto d'accusa originario contro il cardinale Angelo Becciu e gli altri imputati, rendendo necessario un nuovo processo. La Corte ha fissato il 22 giugno

come data di inizio del nuovo processo. Gli avvocati della difesa hanno affermato che una simile sentenza era significativa, se non storica, poiché equivaleva a una dichiarazione di un tribunale vaticano secondo cui un atto del papa non aveva effetto. La sentenza rappresenta una vittoria per la difesa e un duro colpo per i procuratori vaticani, che si sono affannati per salvare il caso. Il processo e le condanne del 2023 contro Becciu e altri erano stati presentati dal Vaticano e dal defunto papa come prova della sua volontà di reprimere le irregolarità finanziarie nella Santa Sede. Gli avvocati di Becciu hanno affermato che la sentenza ha dimostrato che avevano ragione nel sostenere che la difesa era stata ingiustamente svantaggiata fin dall'inizio. “Ciò dimostra che fin dal primo momento avevamo ragione a sollevare la questione della violazione del diritto alla difesa e a chiedere che la legge fosse rispettata per garantire un processo equo”, hanno dichiarato in un comunicato gli avvocati di Becciu, Fabio Viglione e Maria Concetta Marzo. Durante il processo iniziale, gli avvocati di Becciu, in particolare, si erano lamentati del fatto che l'accusa non avesse consegnato alla difesa tutte le prove, violando così il loro diritto a un processo equo. L'accusa aveva oscurato alcuni documenti, occultato i tabulati telefonici di un testimone chiave e censurato alcuni messaggi scambiati tra i giocatori, sostenendo che tali omissioni fossero necessarie per tutelare la segretezza di altre indagini.

Gli avvocati della difesa hanno inoltre sostenuto che quattro decreti segreti firmati da Francesco, che conferivano ai pubblici ministeri ampi poteri investigativi, violavano il diritto degli imputati a un processo equo. Gli imputati vennero a conoscenza dei decreti solo poco prima dell'inizio del processo, poiché questi non erano mai stati pubblicati. Nella sentenza, la corte d'appello ha stabilito che uno dei decreti di Francesco – che consentiva ai pubblici ministeri di procedere senza la supervisione di un giudice preliminare – equivaleva a una legge che avrebbe dovuto essere pubblicata. La mancata pubblicazione, o quantomeno la mancata comunicazione agli indagati, lo ha reso inefficace, ha sentenziato la corte.

Sintesi di Vatican News

Il materiale depositato e i Rescritti. L'ordinanza entra nei gangli del procedimento giudiziario e ricorda le due questioni al centro delle eccezioni da parte delle difese. Anzitutto il fatto che “il giudizio dovrebbe ritenersi nullo” perché il promotore Diddi avrebbe effettuato un deposito incompleto delle risultanze raccolte nel corso dell'istruttoria, producendo inoltre “alcuni documenti parzialmente coperti da omissis e non nella loro versione integrale”. Tra le parti omissate, anche le note chat di Genoveffa Ciferri e Francesca Immacolata Chaouqui sul testimone monsignor Alberto Perlasca, ex direttore dell'Ufficio Amministrativo della Segreteria di Stato.

Rescritti. Poi la questione della “censura” da parte del promotore di quattro Rescripta adottati da Papa Francesco che avevano ampliato i poteri dell'Ufficio del Promotore di Giustizia nel corso delle indagini sfociate poi, nel 2021, nel processo sul Palazzo di Londra e altri filoni. I Rescritti, affermano le difese come riportato nell'ordinanza, “non sarebbero stati pubblicati tempestivamente” ma resi noti solo al momento del deposito, comportando la “mancata conoscenza” da parte di imputati e difensori in fase istruttoria.

La decisione della Corte d'appello. Sul primo punto, la Corte d'appello ricorda che già il Collegio di primo grado aveva preso in esame la questione con ordinanze emesse tra il 2021 e il 2022, le quali sostanzialmente affermavano che la selezione degli atti istruttori “rientrerebbe nei poteri discrezionali dell'Ufficio dell'accusa” e

che quindi tali nullità non sussisterebbero. Richiamando il Codice di procedura penale, la Corte d'appello ritiene invece che "l'eccezione di nullità sollevata dalle difese degli imputati sia fondata e che debba essere accolta" e che nel corso del giudizio di primo grado si sarebbe verificata una violazione di quanto disposto dallo stesso Codice: "La nullità relativa che si è appena rilevata, e che non è stata sanata, avendo viziato un atto fondamentale del giudizio, quale è la citazione, ha come effetto che la Corte di Appello debba ritenere il giudizio e ordinare la rinnovazione del dibattimento avanti a sé".

Decisione della Corte d'Appello. La Corte d'appello affronta poi la questione della "mancata, tempestiva pubblicazione" dei Rescritti papali e la conseguente nullità di tutti gli atti adottati dal promotore di Giustizia, sulla base di tali provvedimenti. Eccezioni anch'esse affrontate più volte con precedenti ordinanze e riprese nella sentenza del 2023. Il documento illustra il contenuto di ogni Rescriptum, a partire dal primo del 2 luglio 2019 che autorizzava lo IOR a svolgere accertamenti su una "rilevante" operazione finanziaria, senza "obblighi di segnalazione" ad altre Autorità dello Stato ma informando l'Ufficio del Promotore di giustizia così che potesse indagare e farlo adottando "qualunque tipo di provvedimento, anche di natura cautelare". Poi il Rescritto del 5 luglio 2019 che apriva alla possibilità di adottare "strumenti tecnologici idonei ad intercettare utenze fisse, mobili, nonché ogni altra comunicazione anche di tipo elettronico". Ancora, il terzo Rescriptum del 9 ottobre 2019 che autorizzava il promotore a "prendere visione ed utilizzare a fini giudiziari" documenti e materiali sequestrati a dirigenti e funzionari della Sezione della Segreteria di Stato e dell'ASIF. Infine il quarto, 13 febbraio 2020, che confermava il precedente del luglio 2019 per sessanta giorni.

Giusto processo. Quasi tutte le difese degli imputati, con diverse sfumature e toni, hanno contestato il fatto che tali Rescritti avessero portato ad una "violazione dei principi del giusto processo" previsti dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e altri atti del Diritto internazionale. La Corte d'appello rigetta tali eccezioni, spiegando che l'Ordinamento vaticano non ha recepito la Convenzione del 1950; dunque "le censure" mosse dagli imputati "non possono essere accolte e devono essere disattese". Stesso discorso sulle implicazioni dedotte dalla sottoscrizione a Moneyval. Appaiono invece "maggiormente conferenti" i richiami sulla mancata pubblicazione dei Rescripta e la nullità dei provvedimenti adottati dal promotore di Giustizia verso gli imputati. La Corte ribadisce, anzitutto, che questi rilievi non inficiano "valore" e "natura" dei Rescripta quali "legittima forma di espressione" dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario del Papa. Tuttavia afferma che la mancata pubblicazione del Rescritto del 2 luglio 2019 ha "inciso sulla legittimità di alcuni atti istruttori adottati sulla base dello stesso" da parte del promotore, come provvedimenti "di natura cautelare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti"

Promemoria. Per ricordare quanto i media vaticani hanno scritto sul "caso Becciu" quando l'ordine era screditare il cardinale ex Prefetto. Ora, dopo l'Ordinanza della Corte d'appello i testi dei media vaticani sono tutti molto tecnici e aderenti alle 16 pagine del dispositivo. Nessun commento. Nessuna lezione morale o moralizzante. Nessuna conclusioni dottrinale. Nessuna editoriale. Dall'inizio del caso i media vaticani si sono caratterizzate per giustificare e difendere ciò che appariva

palesamente illegale e offensivo dei diritti della difesa. Sin dagli inizi i media del Vaticano hanno condannato il cardinale Becciu non perché fosse così ma perché Papa Francesco aveva deciso tutto per conto suo identificando la legge con i suoi impulsi e disegni personali.

Ora gli analisti giuridici di Papa Francesco tacciono.

Processo giusto e trasparenza. Uno sguardo complessivo alla sentenza del procedimento giudiziario sulla gestione dei fondi della Santa Sede.

(Articolo editoriale di Andrea Torielli su Vatican News – L'Osservatore Romano del 30 ottobre 2024)

Tra le tante considerazioni che possono essere fatte al termine della lettura delle lunghe e complesse motivazioni della sentenza sul processo riguardante principalmente la vicenda della compravendita del palazzo londinese di Sloane Avenue, ne proponiamo due.

■ Giusto processo, difesa garantita, presunzione d'innocenza

La prima riguarda la conduzione del processo che si è celebrato per 86 udienze nell'Aula polifunzionale dei Musei Vaticani: nonostante le accuse e le dichiarazioni mediatiche relative ai diritti della difesa che non sarebbero stati garantiti, è evidente l'esatto contrario. La decisione del Tribunale guidato dal presidente Giuseppe Pignatone non ha ricalcato le richieste del Promotore di Giustizia, ha riqualificato i reati, ha assolto alcuni degli imputati per ipotesi di reato. Soprattutto, ha messo al centro il contraddittorio nel dibattimento, ha dato amplissima facoltà di intervento alle ben strutturate difese degli imputati, ha esaminato fatti e documenti senza tralasciare nulla.

Anche se il Vaticano - come la Francia e a differenza dell'Italia - mantiene un rito inquisitorio diverso da quello accusatorio e dunque nella fase istruttoria non prevede una "parità delle armi" tra accusa e difesa, ben diversa è la fase dibattimentale dove il principio è stato pienamente garantito ed è stato celebrato un giusto processo, con il diritto di difesa e la presunzione di innocenza. Principi peraltro ben definiti e previsti dalle norme vigenti. È interessante notare che, ripetutamente, le motivazioni fanno riferimento ad alcune sentenze che hanno fatto scuola nella giurisprudenza italiana.

■ Un caso di finanza speculativa nella Chiesa

La seconda considerazione riguarda l'uso dei soldi e la necessità di rendere conto. Nel documento finale approvato dal Sinodo sulla sinodalità conclusosi la scorsa settimana, ci sono paragrafi focalizzati sul tema della trasparenza, indicando come conseguenza del clericalismo l'assunto implicito «che coloro che hanno autorità nella Chiesa non debbano rendere conto delle loro azioni e delle loro decisioni». La triste storia dell'azzardato investimento nel fondo di Mincione di ben 200 milioni, cifra enorme per un'operazione che non aveva precedenti - a prescindere dalle responsabilità dei vari soggetti così come sono state accertate dal Tribunale - dice di una modalità di uso del denaro che non prevedeva di «rendere conto». E dice anche di quanto deleterio sia, per una realtà come la Chiesa, assumere categorie e comportamenti mutuandoli dalla finanza speculativa. Sono atteggiamenti che mettono tra parentesi la natura della Chiesa e la sua peculiarità.

■ Per fortuna coerano gli anticorpi

Atteggiamenti che mettono da parte, o fingono di non conoscere, quella saggezza del “buon padre di famiglia” esplicitamente citata dalle normative vigenti e tanto più necessaria quanto si amministrano i beni che servono alla missione del Successore di Pietro.

Diversificare gli investimenti, considerare il rischio, stare alla larga dai favoritismi e soprattutto evitare di trasformare i soldi che si maneggiano in uno strumento di potere personale sono insegnamenti da trarre dalla vicenda di Sloane Avenue.

È positivo che all’interno dello stesso sistema della Santa Sede si siano sviluppati gli “anticorpi” che hanno permesso di portare alla luce i fatti oggetto del processo, nella speranza che non si ripetano più.

([Andrea Torielli – 30/10\(2024 – ore 14.00\)](#))

I sottotitoli in neretto sono della nostra Redazione.